



**COMUNICATO UFFICIALE N.193**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 175/AA al N. 180/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 175 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo FERRERO, Vanessa FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FERRERO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato all'epoca dei fatti, e legale rappresentante pro-tempore della Società U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, all'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 84 delle N.O.I.F., per aver, in concorso con Ferrero Vanessa e con soggetti non appartenenti all'Ordinamento federale, corrisposto alla società VICI srl, riconducibile al "Gruppo Ferrero" e di cui era Amministratore Unico la Sig.ra Vanessa Ferrero, la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" sito in Bogliasco, mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le corrispondenti risorse dall'utilizzo nell'interesse della U.C. Sampdoria S.p.A. e violando, tra l'altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio con la Vici Srl, società non in possesso di requisiti tecnici e di professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico assunto, peraltro estraneo al suo oggetto sociale, in assenza di sinallagma contrattuale in favore della U.C. Sampdoria S.p.A., utilizzando altresì le somme suddette per soddisfare interessi personali riconducibili a società del "Gruppo Ferrero", del tutto avulsi da quelli della U.C. Sampdoria S.p.A.; nonché per aver indicato nella dichiarazione annuale ai fini IVA, relativa all'anno 2015, elementi passivi fittizi per l'importo di € 1.159.000,00 comprensivo di IVA pari ad € 209.000,00, con ciò determinando nel bilancio e nella relazione semestrale degli anni 2015 e 2016 della U.C. Sampdoria S.p.A. l'esposizione di valori contabili in difformità della normativa civilistica, dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e delle Raccomandazioni contabili F.I.G.C.;

VANESSA FERRERO, Consigliere di Amministrazione, della Società U.C. Sampdoria S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, all'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 84 delle N.O.I.F., per aver, nella duplice qualità di dirigente della U.C. Sampdoria e rappresentante legale della società VICI srl, in evidente situazione di conflitto di interesse formale e sostanziale, in concorso con Ferrero Massimo e con soggetti non appartenenti all'Ordinamento federale, percepito, in qualità di LR della Vici srl, riconducibile al "Gruppo Ferrero", la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della UC Sampdoria per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" sito in Bogliasco, mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le corrispondenti risorse dall'utilizzo nell'interesse della U.C. Sampdoria S.p.A. e

violando, tra l'altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio tra la U.C. Sampdoria S.p.A. e la Vici srl, società non in possesso di requisiti tecnici e di professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico assunto, peraltro estraneo al suo oggetto sociale, in assenza di sinallagma contrattuale in favore della U.C. Sampdoria S.p.A., utilizzando altresì le somme suddette per soddisfare interessi personali riconducibili a società del "Gruppo Ferrero", del tutto avulsi da quelli della U.C. Sampdoria S.p.A.; nonché per aver emesso, nella sua qualità di LR della Vici srl, fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 1.159.000,00 nei confronti della UC Sampdoria, così concorrendo a determinare nel bilancio e nella relazione semestrale degli anni 2015 e 2016 della U.C. Sampdoria S.p.A. l'esposizione di valori contabili in difformità della normativa civilistica, dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e delle Raccomandazioni contabili F.I.G.C.;

U.C. SAMPDORIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente, formulata dal Sig. Massimo FERRERO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., e dalla Sig.ra Vanessa FERRERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo FERRERO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Vanessa FERRERO e di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Daniele PILI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE PILI, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Latina F.C., in violazione dell'art. 1bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva in relazione al combinato disposto dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico nonché del C.U. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione sportiva 2018 – 2019, ai sensi dei quali tutti i tesserati per la Federazione devono rispettare le normative federali in occasione dello svolgimento di tornei giovanili, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Christmas Cup », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 22-23 dicembre 2018 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele PILI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele PILI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 177 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MORSIA, Matteo NANI, Stefano ROSSI e della società Pol. SALICETESE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MORSIA, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Pol. SALICETESE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32 - comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 7 - comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 - commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore NANI Matteo e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle fila della Pol. SALICETESE A.S.D., in occasione della gara CORTE Calcio – SALICETESE del 25.09.2019, valevole per la Coppa Regionale Seconda Categoria. Fatto commesso in Cortemaggiore (PC) nella data di svolgimento della gara;

MATTEO NANI, calciatore, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione all'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato, nelle fila della SALICETESE A.S.D., la gara CORTE Calcio – SALICETESE del 25.09.2019, valevole per la Coppa Regionale Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Fatto commesso in Cortemaggiore (PC) nella data di svolgimento della gara;

STEFANO ROSSI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pol. SALICETESE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, 43 - commi 1 e 6, 61 - commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara CORTE Calcio – SALICETESE del 25.09.2019, valevole per la Coppa Regionale Seconda Categoria, in cui è stato utilizzato, nelle fila della SALICETESE A.S.D., in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore NANI Matteo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Fatto commesso in Cortemaggiore (PC) nella data di svolgimento della gara;

Pol. SALICETESE A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MORSIA in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società Pol. SALICETESE A.S.D., dal Sig. Matteo NANI e dal Sig. Stefano ROSSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MORSIA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano ROSSI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Matteo NANI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società Pol. SALICETESE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 211 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea TARASCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA TARASCO, calciatore tesserato per la Società U.S.D. OLGINATESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92, comma 1 delle N.O.I.F. e all'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, poiché, in costanza di tesseramento nella stagione 2019/2020 con la società U.S.D. OLGINATESE, in data 03/08/2019 partecipava, senza averne titolo e senza autorizzazione alcuna, nelle fila del LUGANO UNDER 21, ad una gara amichevole fra U.S.D. CASTELLANZESE 1921 e LUGANO UNDER 21;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TARASCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Andrea TARASCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 179 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo FAZIO, Davide MILITELLO e della società A.S.D. CITTA' DI COMISO avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO FAZIO, tesserato quale Direttore Sportivo della società A.S.D. Città di Comiso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in relazione all'art. 23, comma 1, 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto gravemente lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati, mettendone in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato, quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

DAVIDE MILITELLO, tesserato quale Collaboratore della società A.S.D. Per Scicli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23, comma 1, 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato un commento dal proprio profilo social Facebook violativo di norme federali in quanto lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati, mettendone in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato, quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S.D. CITTA' DI COMISO, in violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 23, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Paolo Fazio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo FAZIO, Davide MILITELLO e del Sig. Salvatore SCIFO, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. CITTA' DI COMISO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide MILITELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo FAZIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI COMISO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mayco BONETTI, Giancarlo CORBETTA, Lorenzo TADINI, Mauro LORINI, Pietro GARAVAGLIA, Oscar GRANDE, Maurizio Rosario CATTAFI, e delle società ATLETICO ALCIONE SSD ARL, ALCIONE MILANO SSD ARL, AC MAZZO 80 SSDRL e ASD UNIVERSAL SOLARO avente ad oggetto la seguente condotta:

Mayco BONETTI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base – codice 48.451) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per avere, nel mese di giugno 2019, contattato e svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento, nella successiva stagione sportiva 2019/2020, di giovani calciatori all'epoca tesserati per la società AS MAZZO 80 SSDRL, e per aver organizzato un raduno-allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZO 80 SSDARL e di altre società, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;

Giancarlo CORBETTA, dirigente tesserato per la società ALCIONE MILANO SSDARL nonché dirigente di fatto della società ATLETICO ALCIONE SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per aver partecipato all'organizzazione di un raduno-allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZEO 80 SSDARL e di altre società, sotto la direzione tecnica di BONETTI Mayco all'epoca tesserato per la società AS MAZZO 80 SSDRL, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;

Lorenzo TADINI, dirigente tesserato per la società ALCIONE MILANO SSDARL nonché dirigente di fatto della società ATLETICO ALCIONE SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per aver partecipato all'organizzazione di un raduno-allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZEO 80 SSDRL e di altre società, sotto la direzione tecnica di BONETTI Mayco all'epoca tesserato per la società AS MAZZO 80

SSDRL, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;

Mauro LORINI, Presidente e legale rappresentante della società ATLETICO ALCIONE SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per aver consentito e/o comunque non impedito l'organizzazione di un raduno-allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZO 80 SSDRL e di altre società, sotto la direzione tecnica di BONETTI Mayco all'epoca tesserato per la società AS MAZZO 80 SSDRL, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;

Pietro GARAVAGLIA, Presidente e legale rappresentante della società AS MAZZO 80 SSDRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito al tecnico GRANDE Oscar di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l'attività di allenatore dapprima per la società ASD UNIVERSAL SOLARO e successivamente, dopo l'esonero, per la società AS MAZZO 80 SSDRL;

Oscar GRANDE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base- codice 114.865) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed all'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art.40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2018/2019, con il consenso di entrambe le società, l'attività di allenatore dapprima per la società ASD UNIVERSAL SOLARO e successivamente, dopo l'esonero, per la società AS MAZZO 80 SSDRL;

Maurizio Rosario CATTAFI, Presidente e legale rappresentante della società ASD UNIVERSAL SOLARO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico GRANDE Oscar di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l'attività di allenatore dapprima per la società ASD UNIVERSAL SOLARO e successivamente, dopo l'esonero, per la società AS MAZZO 80 SSDRL;

ATLETICO ALCIONE SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante LORINI Mauro, ai dirigenti di fatto Giancarlo CORBETTA e Lorenzo TADINI e all'allenatore Mayco BONETTI;

ALCIONE MILANO SSD ARL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte ai propri dirigenti tesserati Giancarlo CORBETTA e Lorenzo TADINI;

AC MAZZO 80 SSDRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Pietro GARAVAGLIA e all'allenatore Oscar GRANDE;

ASD UNIVERSAL SOLARO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Maurizio Rosario CATTAFI e all'allenatore Oscar GRANDE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mayco BONETTI, Giancarlo CORBETTA, Lorenzo TADINI, Mauro LORINI, Pietro GARAVAGLIA, Oscar GRANDE, Maurizio Rosario CATTAFI, e dalle società ATLETICO ALCIONE SSD ARL, ALCIONE MILANO SSD ARL, AC MAZZO 80 SSDRL e ASD UNIVERSAL SOLARO in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Mayco BONETTI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo CORBETTA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo TADINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro LORINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro GARAVAGLIA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Oscar GRANDE, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio Rosario CATTAFI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ATLETICO ALCIONE SSD ARL, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ALCIONE MILANO SSD ARL, di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AC MAZZO 80 SSDRL e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD UNIVERSAL SOLARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina